



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI VICENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Stralcio, in composizione collegiale in persona dei signori

Magistrati:

-Dott. Gaetano Campo	Presidente
-Dott. Eloisa Pesenti	Giudice rel.
-Dott. Massimiliano De Giovanni	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

definitivamente provvedendo nella causa n. 1867/2010 RG promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 10.3.2010 da:

S) rappresentato e difeso dall'avv.

attore

CONTRO

VENETA MARCHIORO SRL, (C.F.),

I rappresentato e difeso dall'avv. MENEGHINI MAURO (C.F.), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in CONTRA' MURA PORTA NOVA 32 36100 VICENZA, come da procura a margine della comparsa di costituzione

convenuti

convenuti contumaci

In punto : azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.

conclusioni delle parti: come da fogli richiamati all'udienza dell'8.3.2019:

Firmato Da: CAMPO GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 49b23dfaf6212b7648ad6dfaf5ce55de - Firmato Da: PESENTI ELOISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 371ff0a355f24b915a1c1ca2a42cc009



Sentenza n. 869/2019 pubbl. il 17/04/2019

RG n. 1867/2010

Repert. n. 1701/2019 del 17/04/2019

Firmato Da: CAMPO GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 49b23d1af6212b7648ad6dfa5ca55de - Firmato Da: PESENTI ELOISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 371ff0a355f24b915a1c1ca2a42cc00f9



**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
(ART.132 C.P.C.)**

Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'attore M
premessi di essere titolare di quote pari al 35% della società VENETA
M SRL con sede in Trissino, citava in giudizio i convenuti per sentire
accogliere le conclusioni sopra epigrafate, esponendo che B
socio al 40% e amministratore unico dal 20.11.2008, ma, ancor
prima, amministratore di fatto, dal novembre 2002 attraverso la figlia

e poi attraverso la moglie , si era
reso responsabile, unitamente agli amministratori di diritto ex art. 2482 ter c.c., per:
non avere convocato senza indugio l'assemblea a fronte di perdita superante il
capitale sociale, ex art. 2467 c.c., essersi fatto rimborsare euro 119.223,00 dalla
società nonostante fosse in perdita; avere spogliato la società trasferendo con affitto
fittizio alla ditta di cui era socia la
figlia, e anch'essa amministrata di fatto dal non avere
redatto il bilancio al 31.12.2008; violando l'art. 2484 c.c..

Chiedeva pertanto in via cautelare la revoca dell'amministratore e il sequestro
conservativo, e nel merito, agiva per sentire accertare la responsabilità degli
amministratori e per sentirli condannare al risarcimento dei danni cagionati alla
società, indicati in euro 250.000,00, e dei danni cagionati allo stesso
per azzeramento del valore della sua partecipazione.

La) SRL, rappresentata dal Curatore Speciale nominato dal
Tribunale, dott. si associava nelle domande attoree,



evidenziando di avere chiesto al Bergozza di poter esaminare i libri sociali e le scritture contabili, senza ottenere risposta.

Il convenuto) si costituiva eccependo : che) era stato membro del CDA di V) sino al 2002 quando era uscito e aveva costituito la società concorrente SRL; che era stato a compiere gravissime irregolarità, che avevano portato al depauperamento della SRL, tanto che la società aveva assunto varie iniziative giudiziarie contro l'odierno attore (causa n. 3907/2002 per accertamento del diritto di brevetto; causa n. 88/2003 per concorrenza sleale; 1128/2003 per l'accertamento di nullità della vendita di due automezzi); che all'esito del procedimento n. 998/2002 era stato accertato che si era appropriato di somme consegnategli dal per la società; che, pertanto, era il responsabile del crollo della società, per fronteggiare il quale si era reso necessario affittare l'azienda a SNC per il canone annuo di euro 115.000,00, totalmente pignorato da UNIRISCOSSIONI SPA ; che la società era inattiva e l'amministratore aveva già convocato l'assemblea per deliberare lo scioglimento.

Tutto ciò premesso chiedeva la condanna dell'attore per lite temeraria, previo rigetto di tutte le domande attoree.

In corso di causa veniva espletata CTU, affidata al dott.

Il giudizio veniva dichiarato interrotto all'udienza del 14.1.2014 per fallimento personale di , e riassunto di) SRL .

All'udienza del 16.12.2014 veniva data lettura del verbale di assemblea del 17.7.2013, e il giudice verbalizzava "(...) *l'ufficio peraltro da atto che la firma apposta da) appare ictu oculi diversa nella copia rispetto al verbale in originale*" e "*rilevato che la verifica della conformità della copia all'originale è già stata eseguita in udienza*" ha concluso "*non appaiono necessari ulteriori adempimenti istruttori, fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.12.2018 ore 10:15 (udienza poi anticipata al 22.02.2018)*".

Dopo una prima assegnazione a sentenza, la causa veniva riassegnata nell'ambito della Sezione stralcio, con nuova udienza di precisazione delle conclusioni .

All'udienza in data 8.3. 2019 le parti precisavano le conclusioni come da fogli trasmessi telematicamente.

Nel proprio foglio di conclusioni il procuratore di) dichiarava la cancellazione di dal REGISTRO DELLE IMPRESE in data 29.9.2016 .

La causa viene ora decisa dal Collegio ex art. 50 bis, comma 1, n. 5, c.p.c. (entro il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 275 cpc) !

Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili e irrilevanti per i motivi già ritenuti dal precedente giudice istruttore , che integralmente si richiamano.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio dott.) previa accurata indagine svolta nel pieno contraddittorio delle parti, dei loro difensori e dei

Firmato Da: CAMPO GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 49b23dfaf6212bf7648ad6dffa5ce55de - Firmato Da: PESENTI ELOISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 371ff0a355f24b915a1c1ca2a42cod000



Consulenti Tecnici di Parte, secondo indiscussi criteri tecnico scientifici, ha concluso la propria disamina in modo adeguatamente documentato e privo di vizi logici.

Il CTU ha altresì esaminato le osservazioni delle parti, rispondendo alle stesse in modo esauriente e pienamente convincente della bontà delle sue conclusioni finali. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, *“Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.*

(Cass.Sez. 1, **Sentenza n. 282** del 09/01/2009 ;

Cass. Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 1815** del 02/02/2015)

Il CTU a pagina 10 della sua relazione ha evidenziato che *“(...) l'espletamento del quesito è stato effettuato, seppur con il massimo impegno e sulla base della documentazione a disposizione nel modo più completo e puntuale possibile, con i limiti imprescindibili derivanti: iv. dalla mancata consegna di tutta la documentazione necessaria; v. dalle lacune rinvenute [nella documentazione] consegnata; vi. dalle discrasie rinvenute nei prospetti contabili (ricompresi tra la documentazione consegnata)”*.

IL CTU ha comunque potuto accertare che: *“A) prima del mese di novembre 2002 la società V. SRL risultava essere gestita, di fatto, dal (prima amministratore unico e poi Presidente del Consiglio di Amministrazione). B) Successivamente al mese di novembre 2002 la società risultava essere gestita da o soggetti riconducibili a quest'ultimo.”*

Il CTU rileva irregolarità e anomalie già dal primo periodo- gestione nel 1999 il “conto cassa” risulta, inammissibilmente, negativo (Cass. 20.11.2009 n. 24509); il 1.9.1999 risulta uno storno di lire 43.586.400 a titolo di emolumenti amministratori; altre anomale operazioni sono analizzate nelle pagine da 30 a 32 della relazione peritale, e nelle pagine 33-38 per quanto riguarda l'esercizio 2000.

Dopo avere esaminato anche gli esercizi successivi, il CTU così conclude: *“ le asserite perdite accumulate dalla srl avevano ridotto il capitale sociale al di sotto del minimo legale , determinando l'obbligo di scioglimento della stessa, a partire dal mese di Agosto 2000”*.

Quindi già sotto la gestione di all'epoca presidente del CDA (v. pag. 15 relazione) era sorto l'obbligo di scioglimento della società.

Il CTU poi osserva che *“la mancata messa in liquidazione della SRL in presenza dei presupposti di legge e il compimento di nuove operazioni sociali risulterebbero avere aggravato il passivo della stessa, comportando dal mese di Agosto 2000 a Dicembre 2010, un danno per la società e per i terzi creditori pari ad euro 1.440.907,00.*



La dispersione del patrimonio sociale poteva già dirsi intervenuta prima dell'assunzione delle funzioni gestorie da parte dei convenuti (gestione Bergozza ndr) e gli ulteriori comportamenti dei nuovi gestori hanno aggravato da novembre 2002 a dicembre 2010 lo stato di dissesto della srl di un importo quantificabile in euro 1.013.869,00," anche se il CTU per mancanza di adeguata documentazione non è in grado di determinare il danno arrecato dalle singole violazioni.

Ne consegue che _____, in quanto corresponsabile del dissesto della società, non può lamentare danni in proprio, e non potrebbe in ogni caso lamentare l'azzeramento del valore della partecipazione atteso che sotto la sua gestione le perdite accumulate dalla srl avevano ridotto il capitale sociale al di sotto del minimo legale, determinando l'obbligo di scioglimento della stessa.

In corso di causa è stata prodotta una delibera assembleare di rinuncia all'azione di responsabilità, che, a seguito della contestazione di conformità della copia prodotta rispetto all'originale, è stata esaminata all'udienza del 16.12.2014 e confrontata con il libro dei verbali assemblee di _____ SRL alla cui pagina 105 risultava trascritto il verbale di assemblea tenutasi il 17.7.2013 ore 17.00. Dopo l'esame in contraddittorio il giudice istruttore ha verbalizzato "(...) l'ufficio peraltro da atto che la firma apposta da _____ appare ictu oculi diversa nella copia rispetto al verbale in originale". La delibera, oltre che disconosciuta e risultata non conforme, è comunque invalida atteso che per la sua approvazione sarebbe stato necessario, ex art. 2476, comma 5 c.c., il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale, ossia, in percentuale, di almeno il 66,6% del capitale sociale. Considerato che il _____, che detiene il 35% del capitale sociale, non ha partecipato all'assemblea, è evidente che non si sarebbe mai potuta raggiungere la maggioranza qualificata per deliberare la rinuncia all'azione di responsabilità degli amministratori. Con il voto di _____ detentore del 40 % del capitale sociale, e di _____, detentore del 20 %, anche ammessa in via puramente ipotetica la presenza del socio _____, detentore del 5 %, non sarebbe stato infatti possibile raggiungere la percentuale del 66,6 % necessaria per adottare la delibera di rinuncia all'azione, in quanto, tutti insieme, avrebbero potuto raggiungere al massimo la percentuale del 65%. Non vi è stata, quindi, rinuncia all'azione.

Tuttavia, l'azione è divenuta improcedibile a causa della cancellazione della società, anche se avvenuta non per delibera dell'assemblea, ma d'ufficio ex art. 2490 u. co c.c. per mancata presentazione del bilancio per 3 anni. Come risulta dalla visura camerale prodotta dal convenuto, la V_____ SRL IN LIQUIDAZIONE è stata cancellata dal Registro delle Imprese ancora in data 29.9.2016 e si è conseguentemente estinta, anche se la cancellazione della società, peraltro inattiva dal 2015, è avvenuta d'ufficio ex art. 2490 c.c.

Poiché tale evento è avvenuto in corso di questa causa, e cioè nel mentre era in discussione l'esistenza o meno del diritto di credito che la SRL riteneva di vantare nei confronti di _____, appare applicabile il principio che è stato posto, nel 2013 e a Sezioni Unite, dalla Corte di Cassazione con le note sentenze nn. 6070 - 6071 - 6072, ossia:



*“Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.” (Cass.Sez. U, **Sentenza n. 6070 del 12/03/2013**) Quindi, se una società che si professa titolare di un diritto di credito si cancella (o si lascia cancellare d'ufficio) dal Registro delle Imprese nel corso del procedimento nel quale è in discussione proprio l'accertamento di una pretesa o di diritto di credito ancora illiquido, allora ciò è interpretabile come un atto di rinuncia al predetto accertamento e dunque all'eventuale diritto. Il principio, che appare del tutto condivisibile, deve condurre ad una pronuncia di improcedibilità per cessata materia del contendere per effetto della implicita rinuncia di V SRL alla pretesa creditoria che era stata dedotta in giudizio, con compensazione delle spese di lite vista la sopravvenuta inesistenza del soggetto societario. (cfr. anche Sez. 5, **Sentenza n. 23574 del 05/11/2014** :”La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicché, qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società cancellata, anziché degli ex soci, escludendo la sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione di alcuni di questi ultimi, non desumendosi dalle difese delle parti la presenza in giudizio dell'intera compagine sociale). Sez. L -, **Sentenza n. 19580 del 04/08/2017***



Le spese della CTU debbono essere poste a carico, ciascuno per la metà, di
) e ~~MANOMERO S.R.L.~~, che, come visto, debbono
ritenersi corresponsabili del dissesto della SRL.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il
giudice così provvede:

- 1) dichiara improcedibili le domande di V SRL;
- 2) rigetta le domande di
- 3) rigetta la domanda ;
- 4) compensa le spese di lite e pone le spese della CTU a carico, ciascuno per la
metà,

Così deciso in Vicenza il 9.4.2019

Il Presidente
Dott. Gaetano Campo

Il giudice relatore
Dr. Eloisa Pesenti

